



Elena Santalucia
NOTAIO

Repertorio n. 25266

Raccolta n. 16319

Costituzione di società a responsabilità limitata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di febbraio in Firenze, Viale Matteotti 30.

Registrato a Firenze

il 07/02/2024

al n. 4880

Davanti a me dottoressa Elena Santalucia notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i signori:

- **Guerrasio Edoardo**, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 26 agosto 1986, residente e domiciliato a Firenze in Via Lippi e Macia 1/A, codice fiscale GRR DRD 86M26 A564M, il quale dichiara di essere di stato civile libero;

- **Trabucco Marco**, nato a Roma il primo settembre 1976, residente e domiciliato a Pisa, Frazione Marina di Pisa, Belvedere Mediterraneo 2 I 19, codice fiscale TRB MRC 76P01 H501V, il quale dichiara di essere di stato civile libero.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale stipulano e convengono quanto segue:

TITOLO I - E' costituita fra i signori Marco Trabucco e Edoardo Guerrasio una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**XSAIL Società Sportiva Dilettantistica a r.l.**".

TITOLO II - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- Edoardo Guerrasio per Euro 5.000,00 (cinquemila) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- Marco Trabucco per Euro 5.000,00 (cinquemila) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Di tale capitale è stato versato il 25% (venticinque per cento) pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a mani dell'organo amministrativo infra nominato in data odierna a mezzo n. 2 (due) assegni circolari da Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) cadauno emessi il primo in data odierna n. 3112834075-00 da "Intesa Sanpaolo SpA" e il secondo in data primo febbraio 2024 n. 4086139913-11 da "ICCREA Banca SpA" intestati entrambi alla costituenda società.

Il restante 75% (settantacinque per cento) sarà versato a richiesta dell'Organo Amministrativo.

TITOLO III - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nei seguenti patti statutari:

"STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO

AFFILIAZIONI - DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "**XSAIL Società Sportiva Dilettantistica a r.l.**".

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Scopo

1. La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione nel territorio nazionale dell'attività sportiva dilettantistica in generale, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport della navigazione a vela e del diportismo nautico in genere, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psicofisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche nonché alle convinzioni morali. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività sportive che l'organo amministrativo riterrà utili e strumentali ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

2. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ai fini sportivi.

3. La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

Art. 4 - Oggetto e attività sociale

1. La società ha per oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione nel territorio nazionale di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività di promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina della vela, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV) e delle altre Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.

2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a me-

ro titolo esemplificativo, la società potrà:

a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;

c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;

e. gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

f. svolgere attività di allestimento e gestione di servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto impianti, terreni, fabbricati ed aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

4. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, connesse, necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto

analogo, affine o connesso al proprio, potrà contrarre mutui, concedere garanzie ipotecarie, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi, il tutto in forma non prevalente e comunque in via puramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi di legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della affiliazione alla Federazione Italiana Vela e/o alle altre Federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La società potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Vela.

2. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 6 - Durata

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2060 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - PARTECIPAZIONI - RECESSO

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazio-

ne di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E' espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

4. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

5. E' attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del capitale sociale: riduzione

1. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente

esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.

Art. 11 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della L. 289/02 non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 C.C.

Art. 12 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intransferibili per atto tra vivi.

Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente mortis causa.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti.

3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purchè rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 13 - Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente art. 12, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2 comma, C.C., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

Il diritto di recesso motivato da tale causa, non potrà tuttavia essere esercitato entro il termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art. 2473 C.C.). Si applica altresì l'art. 2497 quater C.C.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 C.C.) ed in considerazione della legislazio-

ne speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

Art. 15 - Esclusione dei soci

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio dalla Federazione Italiana Vela o dalle altre Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale.

2. Costituisce inoltre speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping.

3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l'articolo precedente.

4. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento dei contributi associativi previsti dal presente Statuto per l'anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA' - DECISIONI DEI SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 16 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di revisione e controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci);
- d) il consiglio sportivo.

2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i Co-Amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 17 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura

proporzionale alla sua quota di partecipazione.

3. In caso di pegno della quota di partecipazione il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge - attualmente l'art. 2479 C.C. - e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis C.C., oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nei casi previsti dalla legge - attualmente art. 2479, 4 comma, C.C. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.

Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

5. In caso di urgenza la convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a mezzo telegramma, e-mail e sms almeno tre giorni prima dell'assemblea.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli

amministratori o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal più anziano dei Co-Amministratori ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell'elenco soci successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.

2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 22 - Audio/Video assemblee

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto

to di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 24.

3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Amministrazione

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 18 del presente Statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di undici, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica.

3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

4. Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C. E' fatto tuttavia divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

5. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla cari-

ca, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico, i Co-Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e, se nominati a tempo determinato, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci.

4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

In caso di nomina di due Co-Amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura

di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione

1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, ed ogni volta che uno degli amministratori, o l'organo di controllo se nominato, ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, sms o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o sms allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci.

3. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma, posta elettronica e sms da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

4. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

6. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se

nominati, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dall'art. 22 del presente Statuto, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.

3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia la modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la straordinaria amministrazione.

4. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occa-

sione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

5. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
- b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
- c) la stipula di contratti di locazione immobiliare;
- d) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;
- e) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
- f) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;
- g) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;
- h) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
- i) il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali tratte;
- j) promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- k) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, questi assume ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 32 - Delega di poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua rivedibile evolu-

zione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5, C.C.

5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 33 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 31, comma 4.

Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.

2. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, ai limiti di legge e di prassi vigenti al momento della loro corresponsione.

Art. 35 - Organo di controllo

1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

2. L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un organo collegiale.

Art. 36 - Consiglio Sportivo

1. In seno alla società potrà essere eletto il Consiglio Sportivo, composto da tre a cinque membri, organo di consul-

tazione dell'organo amministrativo e con funzioni operative nell'ambito delle attività sportive, senza peraltro poteri di rappresentanza esterna della società se non nei confronti delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai quali la società intenderà affiliarsi.

2. I membri, scelti anche fra non soci, verranno nominati dall'organo di Amministrazione, che ne determinerà anche il numero e la durata.

Del Consiglio Sportivo farà parte di diritto, presiedendolo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o i Co-Amministratori. I membri sono rieleggibili e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.

3. In caso di venir meno - durante la carica - di un consigliere, l'organo amministrativo provvederà sollecitamente alla sua sostituzione; il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

4. Il Consiglio Sportivo è organo consultivo dell'organo amministrativo in merito a tutti gli argomenti di carattere sportivo sui quali di volta in volta l'organo amministrativo riterrà di investirlo; i pareri espressi dal Consiglio Sportivo peraltro non saranno vincolanti per l'organo amministrativo.

5. Il Consiglio Sportivo, inoltre, avrà funzione operativa nell'ambito delle attività sportive, occupandosi dell'ottimizzazione e della valorizzazione delle discipline ed attività sportive svolte dalla società, coordinando le singole iniziative. La carica si presume gratuita, salva la rifusione delle spese incontrate dai singoli membri per l'espletamento dell'incarico.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI -

TITOLI DI DEBITO

Art. 37 - Esercizi sociali - bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

Art. 38 - Divieto di distribuzione degli utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Art. 39 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 C.C. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

Art. 41 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società dovrà essere devoluto ai fini sportivi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 - Responsabilità della Società per i provvedimenti disciplinari della FITP e/o altri federazioni o enti

1. La Società è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci, tesserati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIV o altre federazioni o enti ai quali risulterà affiliata.

Art. 43 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

2. I soci sono tenuti a comunicare all'organo amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio numero di telefax, sms e l'indirizzo di posta elettronica.

3. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax, sms e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento

alla residenza anagrafica.

Art. 44 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Art. 44 - Socio Unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 45 - Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia."

TITOLO IV - Ai sensi dell'art. 25) dello Statuto Sociale, la società sarà amministrata fino a revoca o dimissioni da due Co-Amministratori in persona dei signori Edoardo Guerrasio e Marco Trabucco, sopra generalizzati, con poteri di firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, i quali accettano la carica dichiarando l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro della U.E.

TITOLO V - Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via delle Cinque Giornate 31 presso lo studio professionale dott. Francesco Guidi.

TITOLO VI - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

TITOLO VII - L'Organo Amministrativo sopra costituito conferisce a me notaio l'incarico di provvedere all'iscrizione al competente Registro delle Imprese delle cariche conferite e dell'indirizzo della sede sociale.

TITOLO VIII - I comparenti, previamente informati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, autorizzano e consentono il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge, confermando di aver prestato il proprio consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto.

TITOLO IX - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società qui costituita, spese di costituzione che ammontano indicativamente a Euro 1.900,00 (millenovecento).

Ed io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e che con me notaio lo sottoscrivono alle ore quattordici; atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano e che consta di pagine trentanove e fino a qui della quarantesima di dieci fogli.

Firmato Marco Trabucco

Firmato Edoardo Guerrasio

Firmato Elena Santalucia

Certificato di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 82/2005 - artt. 68/ter, L. 89/13)

Certifico io sottoscritta Elena Santalucia, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al giorno 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di venti fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico da me autenticato e firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico firmata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale. Firenze, Viale Matteotti 30, oggi tredici febbraio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Elena Santalucia